

# P. R. G. DEL COMUNE DI POLLINA

Approvate con delibera n° 31 del 5-7-73 e con delibera  
n° 46 del 18-9-74

Ospia

IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Castiglia)

*[Handwritten signature]*

IL TECNICO COMUNALE  
(CASTIGLIA GEOM. GIULIANO)

*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Castiglia)

*[Handwritten signature]*



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO 16

PROGETTO NO. A. n° 60/80 DEL 7-3-80

L'ASSESSORE

*[Handwritten signature]*

- elaborati grafici
- norme tecniche di attuazione
- relazione
- allegati alla relazione



PALERMO DICEMBRE 1972

PROGETTISTA: PROF. ARCH. ANTONIO BONAFEDE

*[Handwritten signature]*

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI POLLINA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

=====



Palermo, Dicembre 1972

IL PROGETTISTA

(Prof. Arch. Antonio Bonafede)

*R. del M. B.*

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI POLLINA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROVVEDITORATO DD. PA. PALERMO  
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
N. 062466 28/IV/77  
Il Legittimato

ART.1 - Ai fini dell'attuazione del Piano Regolatore Generale del territorio comunale di Pollina, le norme del vigente regolamento edilizio relative alla disciplina della fabbricazione sono sostituite ed integrate da quelle contenute negli articoli seguenti.

PROVVEDITORATO DD. PA. PALERMO  
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
N. 063638 20/VI/73  
Il Legittimato

ART.2 - Disciplina urbanistica

Nel territorio del comune di Pollina la disciplina urbanistica si attua attraverso il Piano Regolatore Generale, costituito dalle tavole a scala 1:10.000 del territorio comunale a scala 1:5000 di Pollina centro, Ser-radaino, Minneria, Raisigerbi e frazione Finale, e scala 1:2000 di Pollina centro, Finale e Raisigerbi.

Essa si attua inoltre attraverso i Piani particolareggiati che saranno redatti a cura dell'Amministrazione Comunale a norma della legislazione vigente, oppure attraverso gli eventuali piani di lottizzazione d'iniziativa privata, redatti a norma di quanto disposto dallo art.8 della legge 6 agosto 1967 n.765.

A tal fine il territorio del Comune è stato suddiviso, come risulta dalle tavole allegate, nelle seguenti zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art.2 del D.M. 2/4/1968.

**CENTRI STORICI**

- zone A1 - trasformazione per singoli edifici

**ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE**

- zone B1 - trasformazione per singoli edifici
- zone B2 - saturazione per singoli edifici

**ZONE DI ESPANSIONE**

- zone C1
- zone C2
- zone C3
- zone C4
- zone CD<sub>1</sub> - (miste)
- zone CD<sub>2</sub> - (miste)

Stampa circolare del Comune di Pollina con firma e data.

ATTREZZATURE DELLE ZONE RESIDENZIALI URBANE

- zone V1 - aree per l'istruzione
- zone V2 - aree per attrezzature di interesse comune
- zone V3 - spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport

RESIDENZA STAGIONALE

- zone CS1 - montana o marina
- zone CS2 - montana
- zone CS3 - collinare o montana o marina

IMPIANTI PRODUTTIVI

- zone D1 - artigianato e magazzini

TERRITORIO RURALE

- zone E1 - aree agricole non irrigue
- zone E2 - aree agricole irrigue
- zone E3 - aree forestali o da rimboschire
- zone E4 - aree agricole di interesse paesistico o archeologico
- zone ED - aree agricole preferenziali per industrie di trasformazione
- zone ET1- aree agricole preferenziali per attrezzature ricettive a rotazione
- zone ET2- aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche balneari
- zone ET3- aree agricole preferenziali per attrezzature ricettive miste

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE COMPrensORIALE

- zone F - aree per l'istruzione superiore, per attrezzature sanitarie, assistenziali per parchi pubblici urbani e territoriali, aree portuali, etc.

ZONE E VINCOLI SPECIALI

- fasce di rispetto
- verde pubblico non attrezzato
- aree cimiteriali e relativo vincolo di rispetto
- zona ferroviaria
- vincolo di arretramento dalla battigia

Le norme cui dovranno attenersi le costruzioni nelle zone sopraelencate sono specificate negli articoli seguenti.



ART.3 - Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.4, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

ART.4 - Definizioni degli indici e dei parametri

1. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA.

E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.

2. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro, si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

3. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione degli aggetti costituiti da balconi e da pensiline e dalla superficie lorda relativa agli accessori di cui al n.9.

4. ALTEZZE. L'altezza di ciascuna delle pareti esterne di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o, in caso di arretramento, dall'andamento naturale del terreno), fino alla linea di gronda. Se l'edificio sorge su terreni in pendio, l'altezza media di ciascuna parete non deve superare l'altezza massima consentita. La maggiore delle altezze di ciascuna parete non può comunque eccedere in alcun punto la altezza massima consentita maggiorata di mt.1,80. Quando il terreno ha andamento scosceso, le costruzioni

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

dovranno aderire al terreno stesso; non saranno pertanto consentiti movimenti di terra tali da alterare l'aspetto e l'andamento del terreno.

Per le sistemazioni esterne agli edifici sono consentiti terrapieni o rilevati o terrazzamenti a gradoni, ciascuno non più alto di mt.2,00 e contenuti entro un'inclinata che formi con l'orizzontale un angolo di 45°.

5. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo e dei volumi tecnici. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

6. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile.

7. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

8. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto. Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

9. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale. La cubatura degli accessori non sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nei tipi edilizi.

10. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

11. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name or set of initials.

- a) Patio - Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiore a m 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00.
- b) Cortile - Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella delle pareti che la circondano.
- c) Chiostrina - Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.

ART.5 - Destinazioni d'uso delle zone residenziali -

-L'ART.6 viene così modificato.Vedi Delibera n.76 del 18.9.1974:

\*ART.6 - Zone A1 - Trasformazione dei centri storici per singoli edifici

Il 1°, 2° e 3° comma viene modificato come: Nella zona indicata con il simbolo "A 1" è ammessa la trasformazione per singoli edifici, con i limiti inderogabili di cui agli artt.7,8,9 del D.M. 2/4/1968 del Ministero dei LL.PP. e cioè:

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico e in nessun caso i metri 11,00.

Per le eventuali nuove costruzioni la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5mc/mq."

-Le distanze tra gli edifici tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.

-Il numero massimo dei piani ammesso è di tre.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Polizzotto)

IL SINDACO  
(Dott. Castiglia)

ART.6 bis -di nuova istituzione-Vedi delibera n.76 del 18.  
9.1974-

\*ART.6 bis-Viene istituito l'art.6 bis -"Zona A3" -Località  
Pietra Rossa-La suddetta zona verrà riorganizzata  
come spazio pubblico e potrà, di conseguenza, ospi-  
tare solo strutture di interesse collettivo che  
possano favorire contemporaneamente una valoriz-  
zazione turistica dell'area.L'utilizzazione di  
questa zona si dovrà ottenere con prevalenti si-  
stemazioni esterne,rispettose delle preesistenze  
naturali ed ambientali.L'edificazione,in deroga ai  
criteri generali propri della zona A1,è ammessa  
per consentire il recupero funzionale dell'area.  
Ogni intervento in questa area è di pertinenza  
comunale,come risulta dalla documentazione grafi-  
ca."

IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Polzacco)



IL SINDACO  
(Dott. ...)

Per lotti superiori a mq 120 l'indice di fabbri-  
cabilità fondiaria non può superare 6 mc/mq.

Per lotti inferiori a mq 120 l'indice di fabbri-  
cabilità fondiaria non può superare 8 mc/mq.

Il numero dei piani non può essere superiore a  
tre.

L'altezza massima consentita è di mt.11,00.  
Sono consentiti cortili e chiostrine.

E' prescritto il distacco minimo assoluto di mt.  
10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Nel caso di pareti di edifici prospicienti su  
vie pubbliche di larghezza inferiore a mt 10,00, è prescrit-  
to per le nuove costruzioni l'arretramento obbligatorio di  
mt.5,00 dall'asse stradale.

Per i lotti inferiori a mq 120 è consentito l'e-  
dificazione sul preesistente allineamento anche in deroga  
al disposto del punto 2 dell'art.9 del D.M. 2/4/1968,n.3519.

#### ART.8 - Zone B2 - Saturazione per singoli edifici

Valgono le norme di cui all'art.7, con la sola  
variante che il massimo indice di fabbricabilità ammesso  
è di ② mc/mq per lotti superiori a mq 120.

(1) 5

IL SINDACO  
(Dott. ...)

ART.9 - Zone C (C1,C2,C3,C4,CD1,CD2) - Espansione urbana

Le zone indicate con il simbolo "C" (C1,C2,C3,C4,CD1,CD2) riguardano le parti del territorio inedificato, destinate a nuovi complessi insediativi a carattere residenziale.

In tali zone l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione edilizia comunale.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono a confine con pareti cieche, è obbligatorio il distacco minimo assoluto non inferiore a metà dell'altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt.5,00.

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

mt.5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;

mt.7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt.15,00.

ART.10 - Zone C1

Nelle zone indicate con il simbolo C1 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.9:

- le costruzioni possono essere isolate o a confine;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3,5 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a tre;
- l'altezza massima consentita è di mt.11,00;
- sono ammessi i corpi accessori di cui all'art.4 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,30.

11) MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N°31 DEL 5-7-73

0,35 (1)

ART.11 - Zone C2

Nelle zone indicate con il simbolo C2 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.9:

- le costruzioni possono essere isolate o a confine;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 2,00 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a due oltre l'eventuale portico;
- l'altezza massima consentita è di mt.10,50;
- sono ammessi i corpi accessori di cui all'art.4/8 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,20.

ART.12 - Zone C3

Nelle zone indicate con il simbolo C3 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.9:

- le costruzioni debbono essere di tipo isolato;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,50 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a due oltre l'eventuale portico;
- l'altezza massima consentita è di mt.10,50;
- sono ammessi i corpi accessori di cui all'art.4/8 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,15.

ART.13 - Zone C4

Nelle zone indicate con il simbolo C4 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.9:

- le costruzioni debbono essere di tipo isolato;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare (1) 1,00 0,75 mc/mq;
- la superficie minima del lotto deve essere di mq 1.000;
- il numero dei piani non può essere superiore a due;

(1) - MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE  
N. 31 DEL 5-7-73.



- l'altezza massima consentita è di mt.7,50;
- sono ammessi i corpi accessori di cui all'art.4/8 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,10.

ART.14 - Zone CD1 - (miste)

Le zone indicate con il simbolo CD1 sono destinate alla residenza per un massimo di 1/3 e per il resto a uffici, al commercio, allo spettacolo e in genere ai servizi connessi con la residenza.<sup>(1)</sup>

L'edificazione è consentita con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.9:

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 2,50 mc/mq;
- la superficie minima del lotto è di mq 1.000;
- il numero dei piani non può essere superiore a 3 (tre);
- l'altezza massima consentita è di mt.11,00;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,25.

Il numero dei piani e l'altezza possono essere superati se il piano di lottizzazione riguarda un lotto esteso almeno mq 5.000 ed è accompagnato da assonometria o plastico a scala non inferiore a 1:200.

(1) "FAD ATTREZZATURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE - PARALBERGHIERE,"  
COSÌ MODIFICATO CON DELIBERA N. 76 DEL 18-9-74


ART.15 - Zone CD2 - (miste)

Valgono le norme di cui al precedente art.14 con la sola variante che l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 2,00 mc/mq e l'indice di copertura non può essere superiore a 0,20.

ART.16 - Zone V1 - Aree per l'istruzione

Le zone indicate con il simbolo V1 sono destinate alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione (di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo), a seconda della specifica simbologia riportata nelle tavole di piano regolatore.

L'edificazione in tali zone è soggetta alle se-

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'A'.

guenti norme:

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,20  $\frac{cm}{mq}$   $\frac{mc}{mq}$ . (1)
- il numero dei piani non può essere superiore a due oltre l'eventuale portico;
- l'altezza dei fabbricati è libera;
- è prescritto il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt.6,00.

(1) MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 31 DEL 5-7-73

ART.17 - Zone V2 - Aree per attrezzature di interesse comune

Le zone indicate con il simbolo V2 sono destinate alla realizzazione di attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, etc.).

L'edificazione in tali zone è soggetta alle seguenti norme:

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3,00 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a tre;
- l'altezza dei fabbricati è libera;
- sono consentiti cortili e chiostrine.

ART.18 - Zone V3 - Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport

Le zone indicate con il simbolo V3 sono destinate a spazi pubblici attrezzati a parco, ovvero per il gioco e lo sport, a seconda della specifica simbologia riportata nelle tavole di piano regolatore.

L'edificazione in tali zone è subordinata alle particolari esigenze delle singole destinazioni ed è comunque soggetta alle seguenti norme:

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 0,10 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a uno;
- l'altezza dei fabbricati è libera;
- è prescritto il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt.6,00.







- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 4,00 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a due;
- l'altezza massima consentita è di mt.7,50;
- sono consentiti cortili e chiostrine;
- sono consentite le costruzioni a confine; in caso di arretramento, il distacco minimo è di mt.5,00;
- l'indice di copertura non può essere superiore a 0,50;
- per il distacco minimo tra pareti finestrate e tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico autoveicolare, vigono le norme dell'art.9 del D.M. 2/4/1968.

ART.24 - Zone E1 - Aree agricole non irrigue

Le parti del territorio individuate con il simbolo E1 sono destinate fundamentalmente ad uso agricolo.

In tali zone è ammessa la costruzione di case isolate d'abitazione con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.

L'altezza massima consentita è di mt.7,50; il numero dei piani non può essere superiore a due.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni di esclusivo carattere agricolo, come stalle, fienili, silos, ricoveri, impianti per la conservazione, la trasformazione e il commercio dei prodotti agricoli, in relazione ai fabbisogni delle singole aziende.


Vi sono anche ammesse attrezzature per il rifornimento, la riparazione e il ristoro del movimento veicolare, secondo i criteri di ubicazione e di edificazione che verranno di volta in volta concordati con l'Amministrazione comunale, su conforme parere della Commissione edilizia.

Sono ammesse infine attrezzature sociali pubbliche, in relazione alle esigenze della popolazione rurale accentrata in nuclei o sparsa.

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt.7,50.

ART.25 - Zone E2 - Aree agricole irrigue

a quota inferiore a m.200 sul mare o  
Nelle parti di territorio individuate con il simbolo E2 vigono le stesse norme dell'art.24, con la so-



la eccezione che la costruzione di case isolate di abitazione vi è ammessa con indice di fabbricabilità non superiore a 0,02 mc/mq.

ART.26 - Zone E3 - Aree forestali o da rimboschire

Le parti del territorio individuate con il simbolo E3 sono generalmente interessate da colture boschive da mantenere o sono da rimboschire per consolidamento dei terreni, per il restauro di dissesti idrogeologici o per l'incremento del patrimonio forestale.

In tali zone è ammessa la costruzione di case isolate di abitazione con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a  $0,01^{0,02(1)}$  mc/mq, esclusivamente destinate al personale addetto alla custodia e alla manutenzione dei boschi.

L'altezza massima consentita è di mt.7,50; il numero dei piani non può essere superiore a due.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni ad esclusivo servizio dell'attività silvo-pastorale, come stalle, fienili, silos, ricoveri, nonché attrezzature collettive di iniziativa pubblica, come colonie montane, rifugi, campeggi, etc.

In ogni caso le costruzioni sia di carattere residenziale che di servizio non debbono implicare abbattimento di alberi di alto fusto.

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt.7,50.

(1) MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 31 DEL 5-7-73.

ART.27 - Zone E4 - Aree agricole di interesse paesistico o archeologico

Le zone indicate con il simbolo E4 sono aree agricole nelle quali è stato individuato un particolare valore paesistico ovvero un fondato indizio di preesistenze archeologiche.

In esse è ammessa la costruzione di edifici isolati di esclusiva pertinenza dell'attività agricola, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq.

L'altezza massima consentita è di mt.4,00; il numero dei piani non può essere superiore ad uno.

(1) Sono richiesti i pareri vincolanti della Soprin

tendenza ai monumenti e della Soprintendenza alle antichità competenti per territorio.)

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt.7,50.

ART.28 - Zone ED - Aree agricole preferenziali per industrie

Le zone indicate con il simbolo ED sono aree agricole, nelle quali vigono le norme di cui agli artt.24 e 25, a seconda che si tratti di aree non irrigue o irrigue.

E' ammesso tuttavia l'insediamento di complessi produttivi per industrie manifatturiere o di trasformazione dei prodotti del suolo o del sottosuolo, previa adozione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione convenzionato, con la normativa dettata dall'art. 23.

ART.29 - Zone ET - Aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche

Le zone indicate con il simbolo ET sono aree agricole nelle quali vigono le norme di cui agli artt.24 e 25, a seconda che si tratti di aree non irrigue o irrigue.

E' ammesso tuttavia l'insediamento di attrezzature turistiche con le norme di cui ai seguenti artt.30, 31 e 32.

Ove siano incluse in dette zone aree indicate come archeologiche, chiunque intenda costruirvi, dovrà, prima di presentare all'approvazione comunale un progetto edilizio, effettuare a proprie spese e sotto il controllo della Soprintendenza alle antichità, saggi di scavo fino al presunto piano di sedime e ottenere dalla stessa Soprintendenza il preventivo nulla-osta al programma costruttivo, da apporre sui disegni di progetto.

ART.30 - Zone ET1 - Aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche ricettive a rotazione

Le zone indicate con il simbolo ET1 sono aree a

The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, likely from the Soprintendenza alle antichità, though the text within it is mostly illegible due to fading and the angle of the page.

gricole, nelle quali vigono le norme di cui agli artt. 24 e 25, a seconda che si tratti di aree non irrigue o irrigue.

E' ammesso tuttavia l'insediamento di attrezzature turistiche ricettive a rotazione, previa adozione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione convenzionato, con la normativa dettata dall'art. 20 (zone CS1) o dall'art. 21 (zone CS2) a seconda che si tratti di zone montane o marine.

ART. 31 - Zone ET2 - Aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche balneari

Le zone indicate con il simbolo ET2 sono aree agricole, nelle quali vigono le norme di cui agli artt. 24 e 25, a seconda che si tratti di aree non irrigue o irrigue, ovvero aree della fascia demaniale costiera.

E' ammesso tuttavia l'insediamento di attrezzature smontabili, per gli usi balneari, per il ristoro e per il tempo libero connesso con la balneazione.

ART. 32 - Zone ET3 - Aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche ricettive miste (residenziali e alberghiere)

Le zone indicate con il simbolo ET3 sono aree agricole, nelle quali vigono le norme di cui agli artt. 24 e 25, a seconda che si tratti di aree non irrigue o irrigue.

E' ammesso tuttavia l'insediamento di attrezzature turistiche ricettive miste (residenziali e alberghiere), previa adozione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione convenzionato, esteso all'intera zona, soggetto alle seguenti norme:

- l'indice di fabbricabilità territoriale non può superare 0,20 mc/mq;
- il numero dei piani non può essere superiore a due;
- l'altezza massima consentita è di mt. 7,50;
- sono ammessi edifici a carattere residenziale per un volume complessivo non superiore al 20% del totale;
- sono ammesse attrezzature alberghiere per un volume complessivo non superiore al 40% del totale;
- sono ammesse attrezzature destinate al commercio, al

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

- tempo libero e di interesse comune per un volume complessivo non inferiore al 40% del totale;
- almeno il 50% della superficie dell'intera zona deve essere destinata a verde pubblico e a spazi pubblici attrezzati.

ART.33 - Zone F - Attrezzature ed impianti di interesse comprensoriali

Con il simbolo F sono indicate le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti pubblici o di uso pubblico di interesse comprensoriale (attrezzature per l'istruzione superiore, attrezzature sanitarie, ospedaliere, assistenziali, parchi pubblici urbani e territoriali, aree portuali, etc.).

La destinazione d'uso di tali aree è generica, salvo nei casi in cui risulta espressamente indicata nelle tavole di piano con l'apposita simbologia riportata in legenda.

A seconda delle varie destinazioni, l'edificazione è soggetta in particolare alle seguenti norme:

- per l'edilizia scolastica vigono le norme dell'art.16, con la sola eccezione che il numero dei piani non può essere superiore a tre oltre l'eventuale portico;
- per le attrezzature sanitarie, ospedaliere, assistenziali, amministrative vigono le norme di cui all'art.17, con la sola eccezione che il numero dei piani è libero;
- per i parchi pubblici vigono le norme dell'art.18;
- per le aree portuali sono ammesse costruzioni di esclusiva pertinenza dell'attività portuale e marittima (depositi, magazzini, uffici, ristoro, cantieri per imbarcazioni).

ART.34 - Fascie di rispetto

Sono quelle a protezione dei nastri stradali, da osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, ai sensi del D.M. 1° aprile 1968, ovvero a protezione di visuali di valore paesistico, o di edifici di interesse storico-artistico e monumentale.

In esse è fatto divieto assoluto di ogni tipo di edificazione.



ART.35 - Verde pubblico non attrezzato

Le aree a verde pubblico non attrezzato sono quelle o intercluse in piccole dimensioni nella rete in infrastrutturale (isole verdi spartitraffico) o costituenti necessario ampliamento della visuale in corrispondenza a particolari situazioni stradali; esse sono soggette ad esproprio per pubblica utilità.

In tali zone, non sono ammesse costruzioni fuori terra di alcun genere, neppure a carattere provvisorio.

Ogni eventuale necessità di ambiente per impianti tecnici (cabine elettriche, serbatoi idrici, depositi d'attrezzi) sarà risolta con costruzioni interrotte ed emergenti soltanto quanto basta ad assicurare aria e luce.


La pubblica Amministrazione, ove necessario, potrà inserire in queste zone verdi: strade pedonali, scalinate, manufatti decorativi e monumentali.

NORME TRANSITORIE - Istituite con delibera Consiliare N.76 del 18.9.1974.:

ART.39 - \* In deroga alle disposizioni previste all'art.19 e seguenti e fino all'approvazione dei piani particolareggiati o piani di lottizzazione, nella zona CS ai proprietari di terreni esistenti in quelle zone e risultanti tali da atti di data certa, alla data odierna e cioè 18 settembre 1974, l'Amministrazione Comunale può rilasciare nullatenente edilizio per una sola costruzione a carattere familiare qualunque sia l'estensione del lotto, con superficie di copertura non eccedente 150 mq., e fermo restando il rispetto di ogni altra prescrizione delle norme di attuazione del P.R.C.-

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Polizzotto)

IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Castiglia)



P.C.C.  
Pallini 28/11/74

IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Castiglia)

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Polizzotto)

(Prof. Arch. Antonio Bonafede)

